

Segnalazione dell'Autorità sulla sospensione per false dichiarazioni

Il nuovo arrivo sulla scrivania del Governo, un nuovo atto di segnalazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Oggetto del documento appena pubblicato sul sito dell'Avcp, la modifica del sistema sanzionatorio cui è assoggettata l'impresa che abbia reso, in sede di gara o di affidamento di un subappalto, una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti generali. In altri termini, una nuova modifica dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti.

No esclusioni per le sanzioni più lievi

DI LAURA SAVELLI

Questo il suggerimento normativo che arriva da Via di Ripetta: i provvedimenti di sospensione dalle gare, comminati dalla stessa Autorità per i comportamenti mendaci dei concorrenti, non possono ostacolare la stipulazione del contratto, qualora l'annotazione del falso nel casellario informatico intervenga dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta e la stessa interdizione dalla partecipazione alle pubbliche gare esaurisca i suoi effetti prima dello svolgimento dei controlli sull'effettivo possesso dei requisiti nel corso della procedura. Nessuna esclusione, dunque, se la sospensione dovesse iniziare e terminare a gara avviata: sempreché, ovviamente, il concorrente sia dotato dei requisiti all'atto della partecipazione.

Le ragioni. In sostanza, il ravvedimento normativo chiesto al Governo nasce dall'esigenza, avvertita dall'Autorità, di evitare che soprattutto gli operatori economici interdetti dalle gare per brevi periodi di tempo (ad esempio, per dieci o quindici giorni) siano comun-

que estromessi dalle fasi successive alla presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, nonostante che l'effetto sanzionatorio della sospensione termini prima della verifica dei requisiti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Le criticità non segnalate. Pur essendo stata appena formalizzata la trasmissione al Governo, non mancano di certo gli spazi per un'eventuale integrazione delle proposte di modifica in materia di false dichiarazioni.

Una prima disomogeneità di contenuti è rilevabile dalla lettura dell'art. 40, comma 9-*quater*, del Codice che ripercorre lo stesso procedimento sanzionatorio per l'impresa che si è resa colpevole di falso nella diversa sede della qualificazione Soa. Con una differenza: stabilisce infatti la norma che l'eventuale iscrizione nel casellario è disposta per un periodo fisso di un anno. Disallineamenti analoghi sussistono anche con riferimento all'art. 13, comma 4, dello Statuto delle imprese (legge n. 180/2011) in base al quale la micro, piccola e media impresa, che non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità, è sanzionata con la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

Resta infine una considerazione di carattere generale. In base a quanto previsto nell'art. 45 della direttiva 2004/18/Ce per l'Europa assume rilievo la sola falsa dichiarazione resa in occasione della specifica gara, cui consegue l'inevitabile esclusione da quella determinata procedura. Ma, nulla di più. ■



■ Sergio Santoro, presidente Avcp

APPROFONDISCI SUL SITO

Il documento dell'Autorità e l'articolo integrale www.ediliziaeterritorio.lisole24ore.com